



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



POS. CNR N. 564/13
REP. CNR CN_SIGLA
N. 9140/13

ACCORDO QUADRO

TRA

Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato anche "C.N.R.") con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n.7 - CF 80054330586, PI 02118311006, in persona del rappresentante legale, Presidente Prof. Luigi Nicolais;

E

Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito denominata anche "Agenzia"), con sede legale in Roma, Viale Marx n. 43 - CF 97735020584, in persona del rappresentante legale, Direttore Generale Ing. Agostino Ragosa;

di seguito denominate, anche, congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- Il C.N.R. è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- L'Agenzia per l'Italia Digitale ha personalità giuridica di diritto pubblico, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. L'Agenzia, tra l'altro, esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica;

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, che detta la disciplina organica di riordino del C.N.R. e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento;
- l'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165", ai sensi del quale viene emanato lo Statuto del C.N.R. in vigore dal 1 maggio 2011;

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce

Tit: _____ Cl: _____ F: _____

N. 0019790

05/04/2013





AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



- l'articolo 19 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che istituisce l'Agencia per l'Italia Digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 20 dicembre 2012, con il quale l'Ing. Agostino Ragosa è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agencia per l'Italia Digitale;
- in particolare, il comma 2, dell'art. 22, del citato decreto legge n. 83/2012 che prevede, tra l'altro, che *"... il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agencia per l'Italia Digitale"*;
- il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- lo Statuto dell'Agencia per l'Italia Digitale, approvato in data 8 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, che disciplina l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana;
- gli artt. 63, 64, 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, concernenti la titolarità dei diritti morali e dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la protezione dei dati personali;
- l'art. 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato;

CONSIDERATO CHE

- il CNIPA (ora Agencia per l'Italia Digitale) e il C.N.R., in data 8 agosto 2008 hanno stipulato un Protocollo d'Intesa per lo sviluppo di tecnologie innovative per la Pubblica Amministrazione, rinnovato per volontà delle Parti fino alla data del 7 agosto 2014;
- la volontà delle Parti è quella di instaurare un rapporto di collaborazione più ampio di quello derivante dal citato Protocollo d'Intesa;



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



**Consiglio
Nazionale delle
Ricerche**

Tutto ciò premesso e considerato, tra la Parti si conviene quanto segue:

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito denominato "Accordo") e si intendono qui integralmente trascritte.
2. Per quanto non espressamente previsto il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

**Art. 2
(Validità del Protocollo d'Intesa per lo sviluppo di tecnologie innovative per la PA)**

1. Per espressa volontà delle Parti il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo di tecnologie innovative per la Pubblica Amministrazione, stipulato in data 8 agosto 2008 e rinnovato per volontà delle medesime fino alla data del 7 agosto 2014, cessa di produrre i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
2. Le Parti, di comune accordo, ai sensi dell'articolo 9 del citato Protocollo d'Intesa, non si avvalgono della facoltà di recedere dalle convenzioni operative da esso derivate e in corso, i cui effetti cesseranno allo loro naturale scadenza.

**Art. 3
(Oggetto dell'Accordo)**

1. Con il presente Accordo le Parti convengono di collaborare, apportando ciascuna le rispettive competenze con forme e modalità che verranno di volta in volta ritenute più opportune nell'ambito delle linee guida contenute nel presente Accordo, al fine di:
 - Accelerare il processo di innovazione delle grandi, piccole e media imprese del territorio della Repubblica Italiana;
 - Presentare alle Pubbliche amministrazioni competenti e/o altri soggetti interessati, eventualmente anche in attuazione degli orientamenti comunitari sull'attivazione di partnership pubblico privato, progetti di intervento finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese;
 - Dare attuazione a programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati ai bisogni economici e sociali del Paese, nel rispetto dei compiti e delle funzioni attribuite/attribuibili dalle normative nazionali, regionale e comunitarie;
 - Favorire la pianificazione di ricerche, l'analisi e la progettazione di servizi, prodotti e processi innovativi, con un approccio orientato alla cura e valorizzazione del bene comune del nostro Paese, attraverso la piena valorizzazione degli asset disponibili quali competenze, reti ICT e capillarità territoriale;
 - Promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento tecnologico soprattutto verso le PMI;



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



Consiglio
Nazionale delle
Ricerche

- Contribuire a sviluppare il network con le istituzioni, aziende, distretti tecnologici e i centri di eccellenza, favorendo, anche tramite i programmi di finanza agevolata comunitari e nazionali, lo sviluppo di nuovi servizi e imprenditorialità, secondo criteri in grado di coniugare progresso tecnologico e innovazione sociale;
- Promuovere un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche destinate alla ricerca e innovazione massimizzando il coinvolgimento di capitali privati;
- Supportare le Pubbliche Amministrazioni competenti nella valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dell'efficacia degli interventi.

2. Il presente Accordo si intende senza alcun obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo.

Art. 4

(Comitato di Coordinamento)

1. Le Parti convengo di costituire un Comitato di Coordinamento (di seguito "Comitato") con le seguenti caratteristiche e attribuzioni.
2. Il Comitato sarà composto da almeno 6 membri, tre per ciascuna delle Parti. La Presidenza del Comitato spetta a ciascuna delle Parti sulla base del criterio di rotazione annuale. Per il primo anno di validità del presente Accordo, il Presidente del Comitato è nominato tra i rappresentanti di designazione del C.N.R..
3. In relazione a particolari esigenze e tematiche progettuali, il Comitato potrà avvalersi del supporto di esperti qualificati scelti prioritariamente nell'ambito del C.N.R. e dell'Agenzia.
4. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra Parte in forma scritta.
5. Il Comitato, che si doterà di un regolamento interno, avrà in particolare i seguenti compiti:
 - Indirizzo strategico e definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
 - Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
 - Proposta di eventuali modelli organizzativi/operativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;
 - Approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti, anche ai fini della successiva presentazione congiunta alle Pubbliche Amministrazione e/o altri soggetti interessati;
 - Proposta degli Atti convenzionali di cui all'articolo 5 del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



Consiglio
Nazionale delle
Ricerche

- Predisposizione, con cadenza periodica, di situazione sullo stato di attuazione delle iniziative rientranti nel presente Accordo.

Art. 5

(Atti convenzionali specifici)

1. Per particolari programmi/azioni, individuati dal Comitato e/o su richiesta delle Parti, potranno essere predisposti specifici Atti convenzionali da sottoscrivere dalle Parti.
2. Gli atti conterranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il presente Accordo, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi nonché delle responsabilità tra i partecipanti.
3. Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzione è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

Art. 6

(Assegnazione temporanea negli atti convenzionali specifici)

1. Ai fini dell'attuazione dei particolari programmi/azione di cui all'art. 4, c. 1 del presente Accordo e per favorire la partecipazione del personale ad attività di alto valore aggiunto, ciascuna Parte potrà disporre l'assegnazione temporanea del proprio personale presso l'altra Parte secondo quanto stabilito dall'art 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.
2. Le funzioni e le modalità di inserimento del personale in assegnazione temporanea sono disciplinate dagli Atti convenzionali specifici di cui all'articolo 5 del presente Accordo.

Art. 7

(Partecipazione di altre amministrazioni o enti pubblici)

1. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione e del Sistema Pubblico della Ricerca alle attività oggetto del presente Accordo.
2. Il C.N.R. potrà individuare Enti Pubblici di Ricerca e Università che intendono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi definiti negli atti convenzionali specifici. La disponibilità di ciascun Ente Pubblico di Ricerca e Università in tal senso sarà oggetto di apposito atto da stipularsi tra il C.N.R. e l'Ente Pubblico di Ricerca o l'Università interessati. Il C.N.R. darà tempestiva notizia all'Agenzia di tale stipula.
3. L'Agenzia potrà individuare altre Pubbliche Amministrazioni che intendono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi definiti negli atti convenzionali specifici. La disponibilità di ciascuna Amministrazione in tal senso sarà oggetto di apposito atto da stipularsi tra l'Agenzia e l'Amministrazione stessa. L'Agenzia darà tempestiva notizia al C.N.R. di tale stipula.



**Art. 8
(Durata)**

1. Il presente Accordo avrà durata di 5 anni, a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato di 5 anni in 5 anni con atto scritto tra le Parti, salvo facoltà di recesso di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.

**Art. 9
(Modifiche dell'Accordo)**

1. Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al medesimo dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire forma scritta.

**Art. 10
(Recesso)**

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
2. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano altrimenti.

**Art. 11
(Cessione)**

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti in comparsa.

**Art. 12
(Riservatezza)**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti, il know-how e le notizie di carattere riservato che le stesse si scambieranno riguardanti l'altra Parte o di cui dovessero venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
2. Restano escluse le informazioni, i dati, le notizie e le decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengano.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
4. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordati dalle Parti.



Art. 13
(Pubblicità)

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.

Art. 14
(Proprietà intellettuale)

1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte relativo, ad esempio, a marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché software e programmi informatici, resterà di piena titolarità della stessa.
2. L'uso degli stessi marchi commerciali, registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché software e programmi informatici, che dovrà essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo, non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dagli Atti convenzionali di cui all'articolo 5 del presente Accordo.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Atti convenzionali di cui all'articolo 4 del presente Accordo.
4. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo e degli atti convenzionali specifici da esso derivanti saranno di proprietà del C.N.R. e dell'Agenzia, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli artt. 63, 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 15
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti consentono al trattamento dei loro dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate del citato decreto legislativo n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



Art. 16
(Spese e oneri)

1. Fermo restando quanto sarà previsto dagli Atti convenzionali specifici di cui all'articolo 5 del presente Accordo, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti.
2. Eventuali oneri o spese afferenti eventuali collaboratori e consulenti di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute nei singoli Atti convenzionali.
3. Resteranno a carico di ciascuna Parte le spese e gli oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Art. 17
(Foro competente)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo e degli atti convenzionali specifici derivanti dal medesimo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma,

05 APR. 2013

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale

Ing. Agostino Ragusa